



**MISURE FISCALI  
PREVISTE DAL D.L. N. 35/2005  
CONVERTITO IN LEGGE 14 MAGGIO 2005 N. 80**

*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione  
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*

*Documento n. 18 del 23 maggio 2005*

**SCHEDA DI LETTURA**

## INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	1
1. RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DOGANALE (Art. 1, comma 3)	"	2
2.. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2005 (Art. 4)	"	2
2.1 <i>Comunicazione di cessione o locazione di fabbricati</i> (Art. 4, comma 1, lett. b)	"	2
2.2 <i>Disciplina relativa ai concessionari del servizio nazionale della riscossione</i> (Art. 4, comma 1, lett. c-ter e c-quater)	"	3
2.3 <i>Adempimenti IVA per servizi di rifiuti solidi urbani e per servizi di fognatura</i> (Art. 4, comma 1, lett. c-quinquies)	"	3
2.4 <i>Definizione interpretativa di "fabbricati e costruzioni stabili" ai fini catastali</i> (Art. 4, comma 1, lett. d)	"	3
3. TRASFERIMENTI ERARIALI ALLE REGIONI (Art. 4-bis, comma 2)	"	4
4. VERSAMENTI IN TESORERIA DA PARTE DI ENTI PUBBLICI (Art. 4-ter)	"	4
5. CESSIONI DI PERSONAL COMPUTER (Art. 7, comma 3-ter)	"	4
6. PREMIO DI CONCENTRAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Art. 9)	"	5
6.1 <i>Ambito soggettivo</i>	"	5
6.2 <i>Nozione di concentrazione (comma 1-bis)</i>	"	6
6.3 <i>Premio di concentrazione (commi 1, 6 e 7)</i>	"	6
6.4 <i>Condizioni (comma 1, lett. a), b) e c), commi 2 e 3)</i>	"	7
6.5 <i>Causa di decadenza (comma 1-ter)</i>	"	7
6.6 <i>Procedura (commi 3, 4 e 5)</i>	"	7
6.7 <i>Adempimenti (comma 1-quater)</i>	"	8
7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA (Art. 10)	"	8
7.1 <i>Regime speciale per i produttori agricoli ai fini IVA</i> (Art. 10, comma 1)	"	8
7.2 <i>Altre disposizioni</i> (Art. 10, commi da 2 a 10)	"	9
8. DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE (Art. 11-ter, comma 1)	"	9
9. APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SULLE PRESTAZIONI RESE IN UN ALTRO STATO DELL'UNIONE EUROPEA (Art. 11-quater)	"	10

10. ONLUS E TERZO SETTORE (Art. 14)	“	11
10.1. Liberalità a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di associazioni di promozione sociale (Art. 14, commi da 1 a 6)	“	11
10.2. Altre erogazioni (Art. 14, comma 7)	“	12
10.3. Esenzioni da imposta (Art. 14, comma 8)	“	13

**MISURE FISCALI  
PREVISTE DAL D.L. N. 35/2005  
CONVERTITO IN LEGGE 14 MAGGIO 2005 N. 80**

**Premessa**

Il 14 maggio scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 14 maggio 2005, n. 80 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”*.

Come illustrato con altra scheda di lettura<sup>1</sup>, il D.L. n. 35/2005 contiene norme su materie varie, talune riferite anche alla materia tributaria.

La legge n. 80/2005, oltre a definire con talune modificazioni, le disposizioni contenute nel D.L. n. 35 del 2005 (cosiddetto “decreto competitività”), conferisce delega al Governo per una riforma:

- del processo di cassazione;
- della disciplina dell’arbitrato;
- della disciplina delle procedure concorsuali.

\* \* \*

Con il presente documento si intende fornire una prima informazione a proposito delle disposizioni fiscali contenute nel D.L. n. 35/2005, quali risultanti dal testo definitivamente approvato con la legge di conversione.

Con un secondo documento di prossima pubblicazione, si provvederà a fornire analoga informazione sulle nuove disposizioni in materia fallimentare, sia contenute nello stesso D.L. n. 35/2005, definitivamente approvate con la legge di conversione, sia contenute nella legge di conversione, di delega per la riforma delle procedure concorsuali.

---

<sup>1</sup> Documento n. 11 del 14 aprile 2005 della *Fondazione Luca Pacioli*.

## **1. RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DOGANALE** (Art. 1, comma 3)

Per il rilancio del sistema portuale italiano è definito il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, in una generale prospettiva di semplificazione.

I soggetti IVA devono trasmettere telematicamente le informazioni relative ad acquisti di autoveicoli di provenienza UE anche alla Agenzia delle Dogane (oltre che alla Agenzia delle Entrate).

## **2. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2005** (Art. 4)

La legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005<sup>2</sup>) è stata modificata nei seguenti punti.

### *2.1. Comunicazione di cessione o locazione di fabbricati* (Art. 4, comma 1, lett. b)

In relazione all'obbligo imposto a chiunque ceda la proprietà o il godimento di un fabbricato di dare comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza<sup>3</sup> dei dati riguardanti l'ubicazione dell'immobile, nonché le generalità della controparte, la legge finanziaria aveva previsto (art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2005) che:

- il modello di comunicazione, approvato per decreto, deve essere inoltrato telematicamente all'Agenzia delle entrate;
- la comunicazione può essere effettuata anche avvalendosi degli intermediari incaricati e degli uffici dell'Agenzia;
- l'Agenzia comunica i relativi dati al Ministero dell'interno;
- la presentazione per la registrazione degli atti di cessione vale come adempimento dell'obbligo di comunicazione;
- l'obbligo di comunicazione è esteso agli intermediari immobiliari.

Il D.L. n. 35 del 2005 chiarisce che le predette disposizioni si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello (previsto dal comma 344 della finanziaria 2005) che deve essere impiegato per comunicare la cessione o la locazione dei fabbricati.

---

<sup>2</sup> Si veda, sul tema, la *scheda di lettura* della Fondazione Luca Pacioli (Documento n. 2 dell'11 gennaio 2005).

<sup>3</sup> Previsto dall'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

## *2.2. Disciplina relativa ai concessionari del servizio nazionale della riscossione (Art. 4, comma 1, lett. c-ter e c-quater)*

La legge finanziaria reca numerose disposizioni che riguardano il servizio nazionale di riscossione dei tributi (art. 1, commi 415, 416 e da 425 a 427).

E' stato previsto tra l'altro che, in attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione hanno facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004.

A questo proposito il D.L. n. 35/2005, nel testo convertito in legge, ha chiarito che per effetto dell'esercizio della facoltà di cui sopra, le irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in carico alla data del 20 novembre 2004 sono presentate entro il 30 ottobre 2006. Per tali comunicazioni il termine di tre anni<sup>4</sup> decorre dal 1° novembre 2006.

## *2.3. Adempimenti IVA per servizi di rifiuti solidi urbani e per servizi di fognatura (Art. 4, comma 1, lett. c-quinquies)*

Le disposizioni contenute nella legge finanziaria sono state abrogate, disponendosi ora che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, per i contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono da addebitarsi mediante bolletta (D.M. n. 370 del 2000) e per quelli che gestiscono servizi del settore delle telecomunicazioni (D.M. n. 366 del 2000), che nell'anno solare precedente hanno versato IVA per un ammontare superiore a due milioni di euro, l'acconto<sup>5</sup> è pari al 97% di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso.

## *2.4. Definizione interpretativa di "fabbricati e costruzioni stabili" ai fini catastali (Art. 4, comma 1, lett. d)*

La legge finanziaria per il 2005 aveva introdotto, ai fini dell'attribuzione della rendita catastale, una nuova definizione dei "fabbricati e costruzioni stabili", considerando tali anche gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili

---

<sup>4</sup> Previsto dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

<sup>5</sup> Di cui al comma 2 dell'art. 6 della L. 29 dicembre 1990, n. 405, intitolata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale, anche se fisicamente non incorporati al suolo (legge finanziaria, art. 1, comma 540).

La disposizione è stata abrogata.

### **3. TRASFERIMENTI ERARIALI ALLE REGIONI**

(Art. 4-bis, comma 2)

Sono apportate talune modificazioni alla disciplina relativa ai trasferimenti erariali alle regioni.

In particolare, è stabilito che talune aliquote e compartecipazioni definitive<sup>6</sup> (compartecipazione regionale all'IVA, aliquote dell'addizionale regionale IRPEF, aliquote erariali, aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine) siano rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2006, esclusivamente al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario.

### **4. VERSAMENTI IN TESORERIA DA PARTE DI ENTI PUBBLICI**

(Art. 4-ter)

Taluni enti pubblici<sup>7</sup> che, ai sensi delle vigenti disposizioni, effettuano il versamento diretto dei tributi in Tesoreria, sono tenuti ad indicare nelle relative distinte, ovvero sui titoli di spesa, il proprio codice fiscale. In mancanza di tale indicazione, le Tesorerie non possono accettare il versamento presso i propri sportelli.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai versamenti affluiti sui conti correnti postali delle Tesorerie.

### **5. CESSIONI DI PERSONAL COMPUTER**

(Art. 7, comma 3-ter)

E' previsto che la cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di *personal computer* di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della cessione

---

<sup>6</sup> Di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 (intitolato "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133").

<sup>7</sup> Previsti alle tabelle A e B annesse alla L. 29 ottobre 1984, n. 720 (intitolata "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici"): il riferimento è, ad esempio, all'Agenzia Spaziale Italiana o all'Automobile Club d'Italia (Tabella A) ovvero all'ANAS o all'INPS (Tabella B).



(eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento), se attuata da imprese o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore di lavoratori dipendenti, non dà luogo, ai fini delle imposte sul reddito, a presupposto di imponibilità per reddito in natura.

In altri termini, se un datore di lavoro cede ad un proprio dipendente un *personal computer* allo stesso prezzo di acquisto, ai fini fiscali la cessione non origina alcun reddito in natura: pertanto, i due soggetti (datore di lavoro e dipendente) non sono tenuti agli obblighi ed agli adempimenti tributari normalmente previsti in relazione alla corresponsione di redditi in natura.

## 6. PREMIO DI CONCENTRAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Art. 9)

Al ricorrere di determinate condizioni, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, di piccole e di medie imprese, che prendano parte a processi di concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione.

Il contributo è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate su richiesta dell'impresa risultante dalla concentrazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati in bilancio.

Come precisato dalla norma, l'attribuzione del contributo rispetta le condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese<sup>8</sup>.

### 6.1. Ambito soggettivo

Secondo le norme UE (*Raccomandazione* della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003), la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (*Pmi*), comprende le imprese:

- che occupano meno di 250 persone;
- e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Nell'ambito di tale più ampia categoria delle *Pmi*, si definisce:

- "*piccola*", una impresa che:
  - occupa meno di 50 persone;

---

<sup>8</sup> Cfr. art. 3 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 13 gennaio 2001.



- e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

“microimpresa”, un’impresa che:

- occupa meno di 10 persone;
- e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

### 6.2. Nozione di concentrazione (comma 1-bis)

Per concentrazione si intende:

- a) la costituzione di un’unica impresa per effetto dell’aggregazione di più imprese mediante fusione;
- b) l’incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa;
- c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti;
- d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese;
- e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese.

### 6.3. Premio di concentrazione (commi 1, 6 e 7)

Il premio di concentrazione consiste in un contributo nella forma di credito d’imposta, pari al 50% delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all’operazione di concentrazione.

Il credito d’imposta:

- è utilizzabile solo in compensazione<sup>9</sup>, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo;
- non è rimborsabile;
- non concorre a formare l’imponibile ai fini delle imposte sui redditi né il valore della produzione netta ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi (rapporto proporzionale di cui all’art. 96 del TUIR).

Resta ferma l’applicazione dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, contenente disposizioni antielusive.

---

<sup>9</sup> Ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 (“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e di imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”).

#### 6.4. Condizioni (comma 1, lett. a), b) e c), commi 2 e 3)

L'attribuzione<sup>10</sup> del premio di concentrazione è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2005 (data di entrata in vigore del D.L. n. 35/2005) e i ventiquattro mesi successivi (17 marzo 2007);
- b) l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque operata, ovvero l'aggregazione fra singole imprese, deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 (vedi precedente paragrafo 6.1.);
- c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver esercitato attività omogenee nel periodo d'imposta precedente alla data in cui è ultimato il processo di concentrazione o aggregazione ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo.

Per potere accedere al contributo, tra le imprese interessate al processo di concentrazione non deve sussistere il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile ovvero un controllo diretto o indiretto da parte di una stessa persona fisica (o dai familiari).

Pur in presenza delle condizioni suddette, il contributo potrà essere negato per l'esaurimento dei fondi stanziati in bilancio, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007.

#### 6.5. Causa di decadenza (comma 1-ter)

La concentrazione non può avere durata inferiore a tre anni.

#### 6.6. Procedura (commi 3, 4 e 5)

Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione.

L'istanza deve essere redatta utilizzando il modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e presentata entro i termini stabiliti dallo stesso provvedimento.

La trasmissione in via telematica dell'istanza è effettuata con le stesse modalità

---

<sup>10</sup> L'attribuzione del premio di concentrazione deve avvenire anche nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

previste per la presentazione delle dichiarazioni (art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998). L'Agenzia esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione e comunica in via telematica, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il suo diniego.

#### 6.7. Adempimenti (comma 1-quater)

Tutte le imprese interessate dall'operazione devono iscriversi al registro delle imprese l'avvenuta concentrazione, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 35/2005.

## 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA (Art. 10)

Alcune disposizioni del D.L. n. 35/2005 interessano il settore dell'agricoltura e sono rimaste sostanzialmente invariate in sede di conversione del decreto.

### 7.1. Regime speciale per i produttori agricoli ai fini IVA (Art. 10, comma 1)

Sono previste modifiche all'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972<sup>11</sup>, che reca un regime speciale per i produttori agricoli ai fini IVA.

Anzitutto, è precisato che sono considerati produttori agricoli:

- le cooperative e loro consorzi<sup>12</sup>;
- le associazioni e loro unioni<sup>13</sup> che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci<sup>14</sup> nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione;
- gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

E', inoltre, soppresso il comma 3 dell'art. 34, ai sensi del quale il regime speciale per i produttori agricoli non si applicava ai soggetti che nell'anno solare precedente avessero realizzato un volume di affari superiore ad *euro* 20.658,28.

Anche il comma 4 dell'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972 è oggetto di precisazione da

---

<sup>11</sup> Intitolato "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

<sup>12</sup> Di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, relativo all'orientamento ed alla modernizzazione del settore agricolo. Si tratta delle cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile (che elenca le attività che qualificano come agricolo un imprenditore – ad esempio, la selvicoltura) prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

<sup>13</sup> Costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente.

<sup>14</sup> Associati o partecipanti.

parte del D.L. n. 35 del 2005. Esso stabilisce che non compete la detrazione forfettizzata ai fini IVA per le cessioni di prodotti agricoli e ittici<sup>15</sup> il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta: il decreto legge, al riguardo, aggiunge: “*sempre che il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario*”.

E' soppressa la disposizione<sup>16</sup> secondo cui le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati al regime speciale per i produttori agricoli ai fini IVA sono in ogni caso unitariamente considerate.

Infine, è precisato che il regime speciale non si applica<sup>17</sup> ai soggetti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio<sup>18</sup>.

## 7.2. Altre disposizioni

(Art. 10, commi da 2 a 10)

A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze<sup>19</sup> sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite nuove aliquote di accisa per birra, prodotti alcolici intermedi e alcole etilico, con effetto dal 1° gennaio 2006, rispettando in ogni caso per ciascuna categoria delle accise i criteri di progressione delle aliquote normativamente<sup>20</sup> stabiliti.

Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani, il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari.

## 8. DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE

(Art. 11-ter, comma 1)

Con la legge finanziaria per il 2005 è stata introdotta una ulteriore deduzione temporanea dalla base imponibile IRAP, connessa con l'incremento delle assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

---

11 Compresi nella prima parte della *tabella A*, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972: ad esempio, cavalli, piccioni, molluschi.

16 Il comma 10 dell'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972.

17 Salvo il comma 7, ultimo periodo, dell'art. 34, relativo ai passaggi dei prodotti agricoli e ittici ai fini della vendita e, in particolare, all'obbligo di emissione della fattura.

18 Secondo le modalità di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 (“*Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette*”).

19 Di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre 2005.

20 In particolare, dal comma 2 dell'art. 10).

Il D.L. n. 35/2005, nel testo risultante dalla legge di conversione, nel confermare tale disciplina, ne precisa meglio la portata. Alla luce delle modificazioni apportate, la deduzione per incremento occupazionale risulta ora riconosciuta secondo le seguenti regole:

- rilevano gli incrementi del predetto personale verificatisi nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 (2005, 2006 e 2007);
- la deduzione è riconosciuta fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 in misura pari al costo del predetto personale, per un importo massimo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto;
- la deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta.
- la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.

La deduzione di cui si è detto, per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004<sup>21</sup>, è maggiorata per le "aree svantaggiate" secondo i seguenti criteri:

- è quintuplicata per i contribuenti residenti nelle aree comprese nelle regioni dell'Italia meridionale (aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lett. a), del Trattato che istituisce la Comunità europea);
- è triplicata per i contribuenti residenti nelle aree svantaggiate comprese nelle altre regioni (aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lett. c), del Trattato che istituisce la Comunità europea<sup>22</sup>).

E' confermato che la deduzione per incremento occupazionale sarà operante soltanto dopo l'approvazione da parte della Commissione europea.

## **9. APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SULLE PRESTAZIONI RESE IN UN ALTRO STATO DELL'UNIONE EUROPEA** (Art. 11-quater)

Con riferimento alla disciplina delle operazioni intracomunitario, è stato chiarito che la locuzione "*le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni*"<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002.

<sup>22</sup> Le aree per le quali l'importo deducibile può essere moltiplicato sono individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata nel successivo periodo.

<sup>23</sup> Di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427), intitolato "*Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione...*". In particolare, la locuzione citata è contenuta nel comma terzo dell'art. 40 (intitolato "*Territorialità delle operazioni intracomunitarie*") e nella lett. b) del comma primo dell'art. 41 (intitolato "*Cessioni intracomunitarie non imponibili*").

deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto.

Se lo Stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell'imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell'operazione già assoggettata ad IVA nel territorio dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione dell'imposta assolta, entro il termine di due anni<sup>24</sup> decorrente dalla data di notifica dell'atto impositivo da parte della competente autorità estera.

Su richiesta del contribuente, inoltre, il rimborso dell'imposta può essere effettuato anche tramite il riconoscimento, con provvedimento formale da parte del competente ufficio delle entrate, di un credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione<sup>25</sup>.

## 10. ONLUS E TERZO SETTORE

(Art. 14)

Sono previste misure agevolative per le erogazioni e per gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di taluni soggetti.

### 10.1. Liberalità a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di associazioni di promozione sociale

(Art. 14, commi da 1 a 6)

Le liberalità (in denaro o natura) erogate da persone fisiche o da enti soggetti IRES in favore di:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale<sup>26</sup>;
- associazioni di promozione sociale<sup>27</sup>;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico<sup>28</sup>

sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato<sup>29</sup>. La deducibilità non può cumularsi

---

<sup>24</sup> Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, intitolato "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

<sup>25</sup> Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

<sup>26</sup> Di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, intitolato "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale". A titolo esemplificativo: organismi di volontariato (ove regolati dalla legge quadro sul volontariato - l. 266/91) o, ancora, enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato patti, accordi o intese.

<sup>27</sup> Iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 (recante la "disciplina delle associazioni di promozione sociale").

<sup>28</sup> Di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137").

<sup>29</sup> E comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.



con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o detrazione di imposta da altre norme.

Presupposto per la deduzione è che il soggetto che riceve le erogazione:

- tenga scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
- rediga – entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio – un documento apposito che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Se il soggetto erogatore delle liberalità si avvale indebitamente<sup>30</sup> della deduzione in dichiarazione dei redditi, nei suoi confronti si applica la sanzione amministrativa<sup>31</sup>, prevista per i casi in cui in dichiarazione siano esposte indebite detrazioni d’imposta o indebite deduzioni dall’imponibile<sup>32</sup> (dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito), maggiorata però del duecento per cento.

Ove la deduzione in esame risulti indebita per la riscontrata insussistenza – in capo all’ente beneficiario dell’erogazione – dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l’ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

## 10.2. Altre erogazioni (Art. 14, comma 7)

Le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro a favore di:

- università e fondazioni universitarie<sup>33</sup>;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici ovvero vigilati dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca<sup>34</sup>;
- enti parco regionali e nazionali.

---

<sup>30</sup> In violazione dei presupposti di deducibilità espressi dal comma primo dell’art. 14.

<sup>31</sup> Di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 (recante “*Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi ...*”).

<sup>32</sup> Anche se attribuite in sede di ritenuta alla fonte. Per completezza di indagine vale ricordare che la stessa sanzione, in generale, si applica anche se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante.

<sup>33</sup> Di cui all’art. 59, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (contenente “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”). Ad esempio: fondazioni di diritto privato tra università con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati.

<sup>34</sup> Ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.



Oltre a quelle effettuate a favore dei soggetti citati, le società possono portare in deduzione come oneri di utilità sociale<sup>35</sup> le erogazioni liberali destinate a fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute<sup>36</sup> aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica<sup>37</sup>.

### 10.3. Esenzioni da imposta (Art. 14, comma 8)

Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di:

- università e fondazioni universitarie<sup>38</sup>;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici ovvero vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca<sup>39</sup>;
- enti parco regionali e nazionali

sono esenti da tasse e imposte indirette diverse dall'IVA e da diritti dovuti a qualunque titolo.

Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione sono ridotti del 90 per cento.

---

<sup>35</sup> Regolati dall'art. 100 del TUIR, intitolato, per l'appunto, "oneri di utilità sociale".

<sup>36</sup> A norma del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ("Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto").

<sup>37</sup> Individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

<sup>38</sup> Di cui all'art. 59, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

<sup>39</sup> Ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.